



# IL DIRITTO ALLA VITA: INVIOLABILE E INDISPONIBILE

*Auspicare una legge sul “fine vita”  
non significa affatto ammettere che esista il diritto di morire*

Come ben sappiamo la storia drammatica di Eluana Englaro si è conclusa nel modo peggiore, con la morte provocata alla donna di 37 anni, da 17 in stato vegetativo, per sospensione di alimentazione e idratazione artificiale. Questa drammatica vicenda ha fatto emergere gravi e diverse responsabilità in tutti quelli che hanno voluto, legittimato o fattivamente favorito la sua morte, in forza di una presunta volontà espressa da Eluana stessa e nel convincimento di liberarla da una vita indegna di essere vissuta, da uno stato di “non vita”. Ma se tutto questo è potuto accadere, certamente la primaria responsabilità è individuabile nella sentenza della Cassazione dello scorso 9 luglio che ha avallato la richiesta di chi voleva interrompere la vita di Eluana e in questo modo ha di fatto “inventato” un nuovo istituto giuridico assente nel nostro ordinamento, quello del testamento biologico, tanto più in questo caso presunto, sul quale avviare la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione.

Immediatamente è stata posta da più parti, a livello culturale e politico, la richiesta di una legge sul testamento biologico, o altrimenti detto Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Eppure da non poche personalità sono state espresse diverse perplessità in merito.

Per comprendere e stabilire la bontà di una legge sul “fine vita”, che ad oggi vede la discussione sul testo base del disegno di legge Calabrò, occorre fare assolutamente delle premesse necessarie. Quali sarebbero infatti le reali motivazioni che sostengono la bontà e l'utilità della Dichiarazione Anticipata di Trattamento, oltre a quella evidente di arginare l'arbitrio di una magistratura così malamente espresso nel caso di Eluana? Ciò che con forza è necessario sottolineare è che auspicare una legge sul “fine vita” non significa affatto ammettere che esista il diritto di morire. Esistono dei diritti fondamentali universali perché insiti nella stessa natura dell'uomo. Dunque intoccabili. E il diritto alla vita è un diritto primario, inviolabile ed indisponibile. Perché la vita è data e ritrovata gratuitamente, e nessun uomo sulla terra ha deciso sulla propria vita. Parlare del diritto di morire è solo un pretesto, che scaturisce dalla visione dell'uomo quale unico padrone del mondo in grado di decidere sulla vita e sulla morte, per provare ad aprire un compromesso su qualcosa che invece è assolutamente non negoziabile.

Eppure eutanasia e suicidio assistito sono già vietati dalla nostra Costituzione. L'articolo 575 del codice penale, infatti, punisce chiunque cagiona la morte di un uomo, l'articolo 579 sanziona l'omicidio del consenziente e l'articolo 580 punisce severamente chi “determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione”. Ma allora a cosa servirebbe una nuova legge?

Ha affermato il Card. Bagnasco nella Prolusione al Consiglio Permanente della CEI il 26 gennaio scorso: “Assicurati i trattamenti vitali, può avere senso la possibilità per l'ammalato di rifiutare pratiche di accanimento terapeutico, da ponderare nell'ambito del rapporto con il medico e fatta salva la responsabilità di quest'ultimo di decidere in scienza e coscienza. È in questo quadro necessario adoperarsi per un impiego largo e rasserenante della medicina palliativa, così da dare sicurezza al cittadino che non avrà un destino di dolore grave e incontrollabile. Come pure è

*urgente impegnarsi per una diffusione territoriale di strutture tipo hospice in grado di accompagnare le persone in coma irreversibile o in stato vegetativo, sollevando da carichi ardui le rispettive famiglie”.*

Senza queste assolute necessarie premesse, una legge sul “fine vita” potrebbe solo diventare la nefasta possibilità di decidere in maniera arbitraria sulla vita e sul suo valore. In realtà il ddl Calabrò sembra ad oggi essere in linea con quanto detto perché “da un lato ribadisce l'indisponibilità della vita e, dall'altro, stabilisce che le direttive anticipate debbano avere per oggetto trattamenti terapeutici, non scelte di vita o di morte. Il rifiuto delle terapie non va infatti mai confuso con una richiesta di eutanasia passiva” (prof. Francesco D'Agostino). Nel ddl infatti si ribadisce la tutela della vita e della salute, il divieto di eutanasia, suicidio assistito e accanimento terapeutico, viene confermata la necessità del consenso informato e vengono appunto introdotte le Dichiarazioni anticipate di trattamento intese come espressione “del proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere”. Con chiarezza viene altresì affermato che “alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”. Questo breve articolo non vuole essere certamente un approfondimento sul ddl Calabrò per darne un giudizio, visto che oltretutto è ancora in corso di lavorazione, ma una introduzione alla comprensione del fatto che ci sono delle premesse invalicabili perché una legge su questo argomento così delicato possa essere comunque condivisa.

Rimane in ogni caso il drammatico fatto che, nell'evolversi della scienza, stabilire quando un trattamento possa essere considerato accanimento terapeutico è alquanto delicato... figuriamoci se ci si trova nella condizione di deciderlo in anticipo e in maniera decontestualizzata!

Occorre proprio per questo non dimenticare che nessuna legge potrà mai sostituirsi al cuore e alla coscienza dell'uomo, paziente, medico, fiduciario (figura introdotta dal ddl) o familiare che sia e al necessario rapporto umano che deve fondare la relazione tra i soggetti che si trovano ad affrontare direttamente quella drammatica e dolorosissima circostanza.

Il medico deve avere l'onestà di riconoscere che la vita ha una fine... e questo è ben diverso dall'accelerare la fine. E drammaticamente nessuna legge sarà mai capace di evitare indebite violenze in un momento così misterioso... se prima di tutto non verranno esorcizzate un'idea di libertà, autodeterminazione, dignità, salute e sofferenza frutto di un'ideologia e di una vita sradicata e svincolata dalla sua Origine e dal suo Destino.

È solo in questi termini, dunque, che ha senso parlare di una legge sul “fine vita”, che si pone in un momento della vita dell'uomo, la sua “fine” su questa terra, che evidentemente non può e non potrà mai essere “calcolata”, “prevista” e “predisposta” da mente umana. Perché appunto umana, e quindi data, fatta, creata da quel Creatore a cui siamo certi di tornare proprio attraverso quel momento, quel parto così drammatico che è la morte.